

Deliberazione della Giunta Regionale 3 giugno 2013, n. 45-5883

**D.G.R. n. 42-3552 del 19.03.2012. Determinazione contenuti normativi ed economici dei contratti di prestazione d'opera intellettuale dei Direttori generali delle Aziende Sanitarie Regionali. Integrazione allegato A sulla base dell'intervento 1.5 di cui al Programma 1 dei Programmi Operativi 2013-2015.**

A relazione dell'Assessore Cavallera:

Con D.G.R. n. 42-3552 del 19.03.2012 si è a suo tempo provveduto in ordine alla determinazione dei contenuti normativi ed economici dei contratti di prestazione d'opera intellettuale dei Direttori generali, sanitari ed amministrativi delle aziende sanitarie regionali, mediante l'approvazione dei relativi schemi-tipo contrattuali.

Il modello contrattuale così adottato ha in particolare previsto (art. 9, comma 1, lett. c) quale causa di risoluzione espressa del rapporto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., l'ipotesi legata alla "decadenza automatica del direttore generale, ai sensi dell'art. 52, comma 4, lett. d della legge 289/2002, nell'ipotesi di mancato raggiungimento dell'equilibrio economico dell'azienda".

La fattispecie in questione, inizialmente disciplinata dall'articolo, sopra ricordato, della legge Finanziaria 2003, è stata successivamente ripresa dalla legge Finanziaria 2005 (legge 30 dicembre 2004, n. 311), la quale, all'art. 1, comma 173, lett. f, ha ribadito "l'obbligo in capo alle regioni di garantire in sede di programmazione regionale (...omissis...), l'equilibrio economico-finanziario delle proprie aziende sanitarie, aziende ospedaliere, aziende ospedaliero universitarie (...omissis...) sia in sede di preventivo annuale che di conto consuntivo, realizzando forme di verifica trimestrale della coerenza degli andamenti con gli obiettivi dell'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche e prevedendo l'obbligatorietà dell'adozione di misure per la riconduzione in equilibrio della gestione ove si prospettassero situazioni di squilibrio, nonché l'ipotesi di decadenza del direttore generale".

Il disposto qui richiamato ha trovato attuazione, come noto, nell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, la quale all'art. 6, comma 2, ha disciplinato in dettaglio il procedimento per la verifica trimestrale, da parte delle Regioni, del rispetto dell'equilibrio economico finanziario della gestione da parte delle ASR. In proposito, è infatti previsto che "i direttori generali delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliero universitarie (...omissis...) sono tenuti a presentare per via informatica alla Regione, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, al Ministero della Salute, ogni tre mesi, una certificazione di accompagnamento del Conto Economico Trimestrale (...omissis...). In caso di certificazione di non coerenza (...omissis...) i direttori generali delle aziende sanitarie, aziende ospedaliere, aziende ospedaliero universitarie, (...omissis...) sono tenuti contestualmente a presentare un piano, con le misure idonee a ricondurre la gestione nei limiti degli obiettivi assegnati (...omissis...). La riconduzione della gestione nei limiti degli obiettivi assegnati deve essere assicurata entro il 30 settembre qualora la situazione di disequilibrio sia stata certificata nel primo o nel secondo trimestre, ovvero entro il 31 dicembre qualora la situazione di disequilibrio si sia verificata nel corso del terzo o quarto trimestre; in caso contrario la Regione dichiara la decadenza dei direttori generali. Qualora per esigenze straordinarie si renda necessario assumere iniziative di gestione comportanti spese non previste ed incompatibili con gli obiettivi, i direttori generali devono ottenere preventiva autorizzazione dalla Giunta regionale, fatti salvi i provvedimenti contingibili ed urgenti ed i casi in cui ricorra il pericolo di interruzione di pubblico servizio per i quali le aziende danno comunicazione alla Giunta regionale entro i successivi quindici giorni. La decadenza opera, in particolare, nei seguenti casi :

- a) mancata o incompleta presentazione della certificazione trimestrale di cui sopra, nei termini stabiliti dalla Regione ;
- b) mancata presentazione del piano di rientro nei termini definiti dalla Regione;
- c) mancata riconduzione della gestione nei limiti degli obiettivi assegnati al 30 settembre ovvero al 31 dicembre, come sopra stabilito”.

Con la predisposizione dei programmi operativi 2013-2015 la Regione, ai sensi dell'art. 15, comma 20, del d.l. n. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n.135/2012, ha proseguito nell'azione di controllo della spesa sanitaria, intrapresa con il Piano di riqualificazione del SSR e di riequilibrio economico (Piano di rientro) 2010-2012, sottoscritto in data 29.07.2010 (DGR n. 1-415 del 02.08.2010) ed integrato dal successivo Addendum (DGR nn. 44-1615 del 28.02.2011 e 49-1985 del 29.04.2011).

In particolare, il Programma 1 dei Programmi Operativi 2013-2015, denominato “Governance del PO” nell'ambito dell'Area “Governo del sistema” ha specificatamente previsto un intervento (paragrafo 1.5) denominato “Responsabilizzazione delle ASR relativamente all'attuazione del Programma operativo 2013-2015”.

In punto, è previsto che la Giunta adotti un provvedimento di integrazione dell'attuale schema di contratto di prestazione d'opera intellettuale dei direttori generali delle ASR, con l'inserimento di quanto previsto, in materia di decadenza, dall'Intesa Stato-Regioni del 23.03.2005 sopra ricordata.

Per quanto il richiamo al principio originariamente stabilito dal citato art. 52, comma 4, lett. d) della legge n. 289/2002 - contenuto nell'attuale formulazione dell'art. 9, comma 1, lett. c), dello schema di contratto dei direttori generali - appaia in sé sufficiente a consentire l'applicazione dell'articolata procedura prevista dall'art. 6, comma 2, dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, l'intervento 1.5 in seno al Programma 1 di cui sopra presuppone l'adozione di un'integrazione all'attuale modello di contratto di prestazione d'opera intellettuale dei direttori generali delle ASR mediante l'inserimento, nel novero delle clausole risolutive espresse del rapporto, di un espresso richiamo al complesso degli adempimenti prefigurati dall'art. 6, comma 2, della citata Intesa 23 marzo 2005.

Allo stesso tempo si ravvisa l'opportunità di disporre che le ulteriori integrazioni o adeguamenti dello schema-tipo del contratto dei direttori generali delle ASR - che si dovessero rendere necessari meramente in conseguenza di modifiche normative - possano essere adottati dalla competente Direzione Sanità.

Quanto sopra premesso il relatore propone alla Giunta regionale:

di approvare l'allegato A alla presente deliberazione, a farne parte integrante e sostanziale, titolato “Integrazione allo schema di contratto di prestazione d'opera intellettuale dei direttori generali delle aziende sanitarie regionali, approvato con DGR n. 42-3552 del 19.03.2012”;

di dare atto che rimangono invariati tutti gli altri patti, termini e condizioni contrattuali;

di demandare l'Assessore alla Tutela della Salute e Sanità, Edilizia Sanitaria, Politiche sociali e Politiche della famiglia, Coordinamento interassessorile delle politiche del volontariato, in rappresentanza del Presidente della Giunta regionale, alla sottoscrizione con i direttori generali delle aziende sanitarie regionali dell'integrazione contrattuale di cui all'Allegato A alla presente deliberazione;

di autorizzare la Direzione Sanità ad apportare allo schema di contratto di prestazione d'opera intellettuale dei direttori generali delle aziende sanitarie regionali le ulteriori integrazioni o adeguamenti che si dovessero rendere necessari meramente in conseguenza di modifiche normative.

La Giunta regionale, condividendo le argomentazioni del relatore,

visti :

la L. 27 dicembre 2002, n. 289 avente ad oggetto: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2003)”;

la L. 30 dicembre 2004, n. 311 avente ad oggetto: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2005);

l’Intesa Stato-Regioni 23 marzo 2005;

il d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, avente ad oggetto: “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”;

la DGR n. 42-3552 del 19.03.2012;

la DGR n. 1-415 del 02.08.2012;

la DGR n. 44-1615 del 28.02.2011;

la DGR n. 49-1985 del 29.04.2011;

a voti unanimi espressi nelle forme di legge

*delibera*

di approvare l’allegato A alla presente deliberazione, a farne parte integrante e sostanziale, titolato “Integrazione allo schema di contratto di prestazione d’opera intellettuale dei direttori generali delle aziende sanitarie regionali, approvato con DGR n. 42-3552 del 19.03.2012”;

di dare atto che rimangono invariati tutti gli altri patti, termini e condizioni contrattuali;

di demandare l’Assessore alla Tutela della Salute e Sanità, Edilizia Sanitaria, Politiche sociali e Politiche della famiglia, Coordinamento interassessorile delle politiche del volontariato, in rappresentanza del Presidente della Giunta regionale, alla sottoscrizione con i direttori generali delle aziende sanitarie regionali dell’integrazione contrattuale di cui all’Allegato A alla presente deliberazione;

di autorizzare la Direzione Sanità ad apportare allo schema di contratto di prestazione d’opera intellettuale dei direttori generali delle aziende sanitarie regionali le ulteriori integrazioni o adeguamenti che si dovessero rendere necessari meramente in conseguenza di modifiche normative.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni ovvero ancora al giudice ordinario per la tutela dei diritti soggettivi entro i termini di

prescrizione previsti dal codice civile. In tutti i casi il termine decorre dalla data di piena conoscenza del provvedimento da parte degli interessati.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

Allegato A alla dgr 45-5883

“Integrazione allo schema di contratto di prestazione d’opera intellettuale dei direttori generali delle aziende sanitarie regionali, approvato con DGR n. 42-3552 del 19.03.2012”.

All’art. 9, comma 1, lett. c) dello schema di contratto di prestazione d’opera intellettuale dei direttori generali delle aziende sanitarie regionali, approvato con DGR n. 42-3552 del 19.03.2012, è aggiunto in fine il seguente periodo “da accertare in conformità alle disposizioni di cui all’art. 6, comma 2, dell’Intesa 23 marzo 2005”. Rimangono invariati tutti gli altri patti, termini e condizioni contrattuali.